

**REGOLAMENTO (CE) N. 600/2003 DELLA COMMISSIONE****del 1° aprile 2003****che stabilisce di non procedere ad alcuna aggiudicazione delle carni bovine messe in vendita nel quadro della quarta gara di cui al regolamento (CE) n. 219/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 219/2003 della Commissione, del 4 febbraio 2003, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità <sup>(3)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 <sup>(5)</sup>, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

(3) Non sono state presentate offerte nel quadro della quarta gara entro il termine fissato dal regolamento (CE) n. 219/2003. Non è quindi possibile procedere ad alcuna aggiudicazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non si procede ad alcuna aggiudicazione nel quadro della quarta gara prevista dal regolamento (CE) n. 219/2003, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 marzo 2003.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 29 del 5.2.2003, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.